

REGOLAMENTO DI GESTIONE

degli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata e integrata

- Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)
- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)
- Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)

Il presente Regolamento di gestione è efficace a far data dal 1° aprile 2022

EURIZON CAPITAL S.G.R. S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, Tipologia e Durata dei Fondi

OICVM denominati:

EURIZON AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)

EURIZON AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)

EURIZON AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)

La durata di ciascun fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga da assumersi, con delibera dell'organo amministrativo della SGR, almeno due anni prima della scadenza.

Per ciascun fondo sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe P" e quote di "Classe N" che si differenziano per la presenza di una differente soglia di investimento e per il fatto che la partecipazione alle quote di "Classe P" potrà avvenire con le modalità, nei termini e alle condizioni indicate nel par. 2.1 "CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DEI FONDI" del presente regolamento.

Società di Gestione del risparmio (SGR)

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.

Sito Internet: www.eurizoncapital.com

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: www.statestreet.com/it/it

Periodicità del calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, ed è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1.1. PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

Il Fondo EURIZON AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) è di tipo bilanciato obbligazionario e mira ad ottenere una crescita del capitale attraverso l'investimento nel sistema delle imprese italiane (anche piccole e medie) in un'ottica di medio/lungo periodo e con i limiti sotto indicati. Il Fondo adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito la "Legge PIR") in tema di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

- a) Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività in:
 - strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria (con merito creditizio anche inferiore all'"investment grade"¹): fino ad un massimo del 90%;
 - azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio: fino ad un massimo del 40%.
- b) Il Fondo investe almeno il 70% del totale delle attività, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. La predetta quota del 70% sarà investita (i) per almeno il 25% del valore complessivo (che equivale al 17,5% dell'attivo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB") e (ii) almeno per un ulteriore 5% (che equivale al 3,5% dell'attivo) in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB e Mid Cap"). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito "investimenti qualificati").
- c) Il restante 30% del totale delle attività potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito "quota libera del 30%").

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La durata media finanziaria (*duration*) della componente obbligazionaria non supererà i 10 anni.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in strumenti finanziari denominati in qualsiasi altra divisa (questi ultimi con un limite del 30% del totale delle attività) principalmente quotati nei mercati ufficiali dei paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) nonché Taiwan.

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l'analisi delle condizioni economiche di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alla dinamica di crescita ed inflazione delle politiche monetarie e fiscali nonché l'analisi della curva dei rendimenti. Nella selezione dei titoli azionari rivestono particolare rilevanza: l'analisi micro e macro-economica per la determinazione dei pesi settoriali; l'analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business, una forte tradizione di risultati economici positivi, una sufficiente prevedibilità di utili/flussi di cassa. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del management e la valutazione aziendale (sia in termini relativi che assoluti). L'analisi del premio al rischio dei

¹ Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

mercati azionari globali e le attese sulla redditività aziendale completano il quadro relativo alle possibili scelte tra le diverse classi di investimento.

Il Fondo EURIZON AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) è di tipo bilanciato e mira ad ottenere una crescita del capitale attraverso l'investimento nel sistema delle imprese italiane (anche piccole e medie) in un'ottica di medio/lungo periodo e con i limiti sotto indicati. Il Fondo adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito la "Legge PIR") in tema di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

- a) Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività in:
 - strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria (con merito creditizio anche inferiore all'"investment grade"²): fino ad un massimo del 70%;
 - azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio: fino ad un massimo del 70%.
- b) Il Fondo investe almeno il 70% del totale delle attività, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. La predetta quota del 70% sarà investita (i) per almeno il 25% del valore complessivo (che equivale al 17,5% dell'attivo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB") e (ii) almeno per un ulteriore 5% (che equivale al 3,5% dell'attivo) in strumenti finanziari emesse da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB e Mid Cap"). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito "investimenti qualificati").
- c) Il restante 30% del totale delle attività potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito "quota libera del 30%").

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La durata media finanziaria (*duration*) della componente obbligazionaria non supererà i 10 anni.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in strumenti finanziari denominati in qualsiasi altra divisa (questi ultimi con un limite del 30% del totale delle attività) principalmente quotati nei mercati ufficiali dei paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) nonché Taiwan.

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l'analisi delle condizioni economiche di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alla dinamica di crescita ed inflazione delle politiche monetarie e fiscali nonché l'analisi della curva dei rendimenti. Nella selezione dei titoli azionari rivestono particolare rilevanza: l'analisi micro e macro-economica per la determinazione dei pesi settoriali; l'analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business, una forte tradizione di risultati economici positivi, una sufficiente prevedibilità di utili/flussi di cassa. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del management e la valutazione aziendale (sia in termini relativi che assoluti). L'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali e le attese sulla redditività aziendale completano il quadro relativo alle possibili scelte tra le diverse classi di investimento.

Il Fondo EURIZON AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) è di tipo azionario e mira ad ottenere una crescita del capitale attraverso l'investimento prevalente nel sistema delle piccole e medie imprese italiane in un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11

² Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito la “Legge PIR”) in tema di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

- a) Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività in:
 - azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (anche totalmente);
 - strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria (con merito creditizio anche inferiore all’*investment grade*³): fino ad un massimo del 5%.
- b) Il Fondo investe almeno il 70% del totale delle attività, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’ all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. La predetta quota del 70% sarà investita (i) per almeno il 25% del valore complessivo (che equivale al 17,5% dell’attivo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB”) e (ii) almeno per un ulteriore 5% (che equivale al 3,5% dell’attivo) in strumenti finanziari emesse da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell’indice FTSE MIB né nell’indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito “investimenti qualificati”).
- c) Il restante 30% del totale delle attività potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito “quota libera del 30%”).

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro (con un limite del 100% del totale delle attività) e in strumenti finanziari denominati in qualsiasi altra divisa (con un limite del 30% del totale delle attività) principalmente quotati nei mercati ufficiali dei paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) nonché Taiwan.

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alla dinamica di crescita ed inflazione delle politiche monetarie e fiscali nonché l’analisi della curva dei rendimenti. Nella selezione dei titoli azionari rivestono particolare rilevanza: l’analisi micro e macro-economica per la determinazione dei pesi settoriali; l’analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business, una forte tradizione di risultati economici positivi, una sufficiente prevedibilità di utili/flussi di cassa. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del management e la valutazione aziendale (sia in termini relativi che assoluti). L’analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali e le attese sulla redditività aziendale completano il quadro relativo alle possibili scelte tra le diverse classi di investimento.

1.2 PARTE COMUNE A TUTTI I FONDI

La SGR, compatibilmente con la politica di investimento di ciascun fondo di cui al precedente art. 1.1 e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, può inoltre:

1.2.1 nell’ambito della quota libera del 30% del totale delle attività di ciascun fondo, utilizzare strumenti finanziari derivati (negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC) nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia con la finalità di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cd. derivati di copertura).

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alla finalità sopra indicata, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni,

³ Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

L'esposizione derivante da strumenti finanziari derivati OTC verso una medesima controparte non può superare il 10% del totale delle attività del Fondo (se la controparte è una banca) o il 5% del totale delle attività del Fondo (negli altri casi). In caso di supero dei predetti limiti, l'eccedenza sarà coperta con una garanzia ("collaterale"), il cui importo sarà calcolato giornalmente per garantire che sia stato fornito un collaterale sufficiente a contenere l'esposizione entro i predetti limiti.

Ai fini dell'operatività in derivati, la SGR si riserva di costituire i margini in strumenti finanziari del mercato monetario e/o in titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE e/o organismi internazionali di carattere pubblico. La SGR si riserva altresì di gestire attivamente i cambi anche ai fini di copertura del rischio di cambio connesso con le attività presenti nel portafoglio.

1.2.2 investire in:

- ✓ strumenti finanziari quotati e/o non quotati;
- ✓ strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (fino al 10% del totale delle attività del fondo);
- ✓ parti di altri organismi di investimento collettivo OICVM e/o FIA aperti non riservati, quotati e/o non quotati - inclusi gli *Exchange Traded Funds* (ETF) - (fino al 100% del totale delle attività in caso di investimento in OICVM e fino al 30% del totale delle attività in caso di investimento in parti di FIA aperti non riservati); in tale ambito la SGR può investire anche in parti di O.I.C.R. gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo (di seguito O.I.C.R. collegati) o da altre società legate alla SGR tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- ✓ FIA chiusi quotati e/o non quotati, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (*Asset Backed Securities* o ABS) e obbligazioni *contingent convertible* (cd. "*CoCo Bond*") (fino al 10% delle attività del Fondo).

1.2.3 acquistare strumenti finanziari emessi o garantiti da società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;

1.2.4 effettuare investimenti in depositi bancari e detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

1.3 La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria può esporre al rischio di cambio (in via residuale), al rischio di tasso, al rischio di credito. L'investimento in parti di organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le relative attività. Con riferimento all'investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, i Fondi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte.

1.4 Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2 bis, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento, nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

1.5 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che viene determinato in millesimi di Euro.

- 1.6 Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scelte anche diverse da quelle previste nel Regolamento di gestione; l'esercizio di tale facoltà dovrà avvenire nell'interesse dei Partecipanti tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari o di altre specifiche situazioni congiunturali.
- 1.7 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio "WM/Refinitiv", calcolati da "Refinitiv Benchmark Services Limited" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili giornalmente da "Refinitiv". In caso di mancata rilevazione dei tassi "WM/Refinitiv", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 1.8 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi si caratterizzano quali appartenenti alla categoria ad "accumulazione dei proventi", ne consegue che i proventi della gestione non vengono distribuiti ai Partecipanti ma sono reinvestiti nei singoli fondi.

2.1 CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DEI FONDI

Per ciascuna delle Classi di quote dei fondi sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione, indicati nel paragrafo 4.1 "Sottoscrizione delle quote" del presente regolamento.

Le quote di "Classe P" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge PIR; pertanto, le stesse possono essere acquistate solo da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta classe non è consentita la cointestazione.

Inoltre, la sottoscrizione della "Classe P" è consentita per ogni singolo partecipante nel limite di Euro 40.000,00, in ciascun anno solare, ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000,00.

Le somme eventualmente disinvestite dalla "Classe P" potranno essere reintegrate nel rispetto della Legge PIR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

- 3.1.1. A fronte di ogni sottoscrizione, iniziale o successiva, eseguita sia tramite versamento in unica soluzione che tramite partecipazione a Programmi di accumulazione finanziaria, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata sull'ammontare delle somme investite nella misura di seguito indicata:

FONDI	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	2%
Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	2%
Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	2%

- 3.1.2. Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione per le operazioni di passaggio tra fondi e per le operazioni di rimborso.
- 3.1.3. Inoltre, la SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Partecipante:
- un diritto fisso per ogni sottoscrizione eseguita tramite versamento in unica soluzione, operazione di passaggio tra fondi/classi e rimborso (anche programmato) pari a Euro 8;
 - un diritto fisso per ogni prima sottoscrizione eseguita tramite partecipazione a Programmi di accumulazione finanziaria pari a Euro 8;
 - un diritto fisso per ciascun versamento successivo al versamento iniziale effettuato tramite partecipazione a Programmi di accumulazione finanziaria pari a Euro 1,25;

- d) un rimborso spese per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a Euro 50,00 per ogni certificato emesso. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta. L'invio dei relativi certificati è a rischio del Partecipante che ne abbia fatto richiesta;
- e) le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Gli importi sub a), b), c) e d) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa. La SGR ha inoltre la facoltà di chiedere il rimborso di spese postali e amministrative nella misura di volta in volta specificata all'interessato, al fine di coprire gli oneri sostenuti per l'invio delle conferme di investimento e dei mezzi di pagamento del rimborso al domicilio indicato dal Partecipante. Detto rimborso è limitato all'effettivo esborso sostenuto dalla società.

- 3.1.4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 SPESE A CARICO DEI FONDI

- 3.2.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti:

- commissione di gestione a favore della SGR, come di seguito indicata:

FONDI	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE
Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	1,20%
Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	1,50%
Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	1,80%

La commissione di gestione viene calcolata quotidianamente, per la quota di competenza del giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto di calcolo del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo a quello di riferimento.

- costo sostenuto per il calcolo del valore della quota: la misura massima di tale costo è pari allo 0,065% annuo del valore complessivo netto del Fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti).
- commissione di incentivo ("modello a *benchmark*"), pari al 20% dell'*extraperformance* maturata nell'anno solare (o, in fase di prima applicazione, nel periodo intercorrente tra il primo giorno di valore unitario della quota - 5 Euro - e l'ultimo giorno di valorizzazione della quota nell'anno di inizio di operatività), calcolata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento (in fase di prima applicazione, il periodo intercorrente tra il primo giorno di valore unitario della quota del fondo e l'ultimo giorno di valorizzazione della quota nell'anno di inizio di operatività).

Si definisce *extraperformance* la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo e la variazione percentuale del valore dell'indice di riferimento relativi al medesimo periodo.

La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extraperformance* maturata rispetto al valore della quota del Fondo e relativo all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Nel caso di *extraperformance* negativa, non è accantonato nulla.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso il Depositario il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

La SGR avrà diritto a percepire tale provvigione di incentivo solo se qualsiasi sottoperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel periodo di riferimento della performance sia recuperata (c.d. recupero delle perdite). Il periodo di riferimento decorre dal 30 dicembre 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Eventuali extraperformance possono essere utilizzate una volta sola per compensare le perdite pregresse.

La variazione percentuale dell'indice di riferimento, indicato nella tabella di seguito riportata, è confrontata con la variazione percentuale del valore della quota del Fondo.

FONDO	INDICI DI RIFERIMENTO
Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 25% FTSE Italia Mid Cap
Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 25% FTSE Italia All Share 25% FTSE Italia Mid Cap
Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	95% FTSE Italia Mid Cap 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Gli indici di riferimento sopra indicati vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici *Total Return*) e, ove fossero originariamente espressi in valuta diversa, si intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione del Fondo) ai cambi rilevati da "Refinitiv Benchmark Services Limited".

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione degli indici alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento del fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica dell'indice mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore della quota del Fondo, qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall'indice di riferimento adottato ai fini del computo della commissione medesima.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

Il limite percentuale massimo annuo (c.d. *fee cap*) sul valore complessivo netto medio dei Fondi nell'anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del singolo Fondo e della eventuale commissione di incentivo; quest'ultima non potrà essere comunque superiore al 3% annuo.

In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo applicata alla quota-parte investita nell'OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R. collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal Fondo nell'OICR collegato.

Inoltre, la componente di commissione di incentivo percepita dall'OICR collegato viene dedotta, fino a concorrenza della quota-parte investita dal Fondo nell'OICR collegato stesso, dalla componente della commissione di incentivo maturata sulla medesima quota-parte dal Fondo acquirente.

In ogni caso ciascuna componente della remunerazione del gestore dell'OICR collegato viene dedotta per un importo massimo pari all'ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso maturato sulla quota parte dell'OICR acquirente investita nell'O.I.C.R. collegato.

- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza mensile: la misura massima di tale compenso è pari allo 0,095% annuo del valore complessivo netto di ciascun fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti).
- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività dei fondi (es.: oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli O.I.C.R. oggetto di investimento).
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei fondi.
- spese degli avvisi inerenti alla liquidazione dei fondi o alla fusione dei fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei fondi.
- spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione.
- oneri finanziari per i debiti assunti dai fondi e spese connesse.
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei fondi.
- oneri fiscali di pertinenza di ciascun fondo.
- contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione dei Fondi nei paesi diversi dall'Italia.

3.2.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

4. PARTECIPAZIONE AI FONDI

4.1 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

4.1.1 Salvo quanto previsto all'art. 1 delle "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.

4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

- versamento in unica soluzione:
 - ✓ "Classe P" con importo minimo di Euro 50,00, al lordo degli oneri di sottoscrizione;
 - ✓ "Classe N" con importo minimo di Euro 1.000,00, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
- versamenti successivi, con importo minimo di Euro 50,00, al lordo degli oneri di sottoscrizione (per entrambi le Classi);
- partecipazione a Programmi di accumulazione finanziaria (PAF), di cui al successivo art. 4.2.
- operazioni di passaggio tra fondi (solo con riferimento alla "Classe N").

4.1.3 Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- bonifico bancario a favore di "Eurizon CapitalSGR SPA – Rubrica intestata al Fondo/Classe prescelta" recante indicazione di valuta fissa al beneficiario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- assegno postale, bancario, circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di "Eurizon CapitalSGR SPA – Rubrica intestata al Fondo/Classe prescelta".

Per i Collocatori con i quali la SGR abbia stipulato apposite convenzioni, il versamento del corrispettivo in Euro avviene mediante:

- bonifico bancario a favore di "Eurizon Capital SGR S.p.A. - Rubrica Fondo/Classe prescelta".
- assegno postale, bancario, circolare, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di "Eurizon CapitalSGR S.p.A. - Rubrica Fondo/Classe prescelta".

Gli assegni saranno accettati "salvo buon fine".

4.1.4 Per sottoscrivere le quote, in sede di prima adesione, è necessaria la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR, consegnato ad uno dei soggetti incaricati del collocamento per l'inoltro alla SGR. La valuta applicata per il riconoscimento degli importi al conto del Fondo/Classe è specificata sul sopra citato

modulo. È facoltà del sottoscrittore effettuare più versamenti successivi in unica soluzione a fronte di una medesima domanda di sottoscrizione anche nel caso in cui siano intervenute modifiche al Regolamento. Ove le modifiche intervenute concernano la caratterizzazione dei Fondi ovvero le condizioni economiche del rapporto di partecipazione, la SGR comunicherà le cennate modifiche singolarmente a ogni Partecipante.

4.1.5 Le sottoscrizioni successive alla prima possono essere effettuate, oltre che con il modulo di cui al precedente art. 4.1.4, anche mediante comunicazione scritta in forma libera, consegnata ad uno dei soggetti incaricati del collocamento per l'inoltro alla SGR, contenente in particolare le seguenti indicazioni:

- a. le generalità del richiedente;
- b. la denominazione del Fondo e la Classe prescelta;
- c. la somma da investire con l'indicazione del mezzo di pagamento prescelto al quale verrà applicata la valuta con le modalità previste per la prima sottoscrizione;
- d. le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote;
- e. eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4.1.6 La sottoscrizione delle quote dei Fondi può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, a condizione che l'investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento e che le quote oggetto dell'operatività a distanza siano immesse nel certificato cumulativo. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono il bonifico bancario, la carta di credito e l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente; limiti e condizioni di utilizzo del servizio e dei detti mezzi di pagamento sono specificati nel contratto stipulato dall'investitore.

4.1.7 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

4.1.8 La SGR ed i soggetti incaricati del collocamento si riservano il diritto di respingere la domanda di sottoscrizione, ove essa sia incompleta, alterata o in ogni modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi in vigore.

4.1.9 Ai fini della determinazione del giorno di riferimento (ossia del giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione), convenzionalmente si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13,00.

4.2 PROGRAMMI DI ACCUMULAZIONE FINANZIARIA ("PAF")

4.2.1 La sottoscrizione dei Fondi può avvenire anche attraverso l'adesione a un Programma di accumulazione finanziaria (di seguito anche "Programma") che consente al Partecipante di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate.

4.2.2 L'adesione al Programma si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito campo previsto nel modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati, tra l'altro:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.

4.2.3 I Programmi di accumulazione finanziaria prevedono versamenti periodici, di importo minimo uguale o multiplo di 50 Euro, il cui numero può a scelta del sottoscrittore essere compreso tra un minimo di 60 ed un massimo di 600 versamenti. Al termine dei versamenti periodici previsti, il Programma si intenderà tacitamente rinnovato per un arco temporale indeterminato, fatta salva la possibilità per il Partecipante di avvalersi in ogni momento delle facoltà di cui al successivo paragrafo 4.2.6.

4.2.4 L'importo minimo del versamento iniziale è uguale o multiplo di 50 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione.

- 4.2.5 Per i versamenti previsti dal Programma il Partecipante può avvalersi dei mezzi di pagamento indicati al paragrafo 4.1.3. I versamenti unitari successivi a quello iniziale possono essere effettuati anche mediante autorizzazione di addebito in conto corrente bancario. Per ogni operazione di addebito effettuata in tale modo, la SGR preleverà dall'importo del versamento unitario la somma corrispondente alle spese sostenute.
- 4.2.6 Il Partecipante può effettuare uno o più versamenti di importo multiplo del versamento unitario prescelto, come può non completare il programma o modificare le scadenze previste per i versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
- 4.2.7 La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, alla fine di ogni semestre solare.
- 4.2.8 Qualora il Partecipante non esegua per tre volte consecutive il versamento unitario prescelto secondo le scadenze previste nel Programma, la SGR si riserva la facoltà di estinguere il Programma, dandone comunicazione scritta al Partecipante; in ogni caso, l'estinzione del Programma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Partecipante.

4.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (solo con riferimento alla "Classe N")

- 4.3.1 A fronte del rimborso di quote della "Classe N", il Partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo/Classe gestito dalla SGR (ad eccezione della Classe P).
- 4.3.2 Le disposizioni inerenti alle operazioni di passaggio tra Fondi/Classi possono essere inviate direttamente alla SGR, ovvero per il tramite dei soggetti collocatori. Le richieste di passaggio tra Fondi/Classi inviate direttamente alla SGR dovranno pervenire alla medesima tramite lettera raccomandata A/R, al fine di consentire al sottoscrittore l'individuazione del giorno di ricezione presso la SGR. A tal fine si considera convenzionalmente ricevuta in giornata la domanda pervenuta alla SGR entro le ore 13,00.
- 4.3.3 Le operazioni di passaggio tra Fondi/Classi possono avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità previste all'art. 4.1.6.
- 4.3.4 E' possibile effettuare l'operazione di passaggio tra Fondi/Classi unicamente nel caso di mantenimento della medesima intestazione delle quote.
Le operazioni di passaggio tra Fondi/Classi sono consentite nel rispetto degli importi minimi di cui all'art. 4.1.2 primo alinea del presente Regolamento.
La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi/Classi con le seguenti modalità:
- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato tale valore;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo/Classe prescelto dal sottoscrittore è il giorno del regolamento del rimborso.
- 4.3.5 E' facoltà del sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore, impartire, nel rispetto delle disposizioni in materia di passaggio tra Fondi/Classi, operazioni di trasferimento programmato con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Tale facoltà consente al Partecipante di impartire istruzioni per un rimborso programmato delle quote di propria pertinenza nel rispetto delle condizioni stabilite al successivo art. 4.6 prefissando contestualmente i Fondi/Classi di provenienza e di destinazione, il numero delle quote o il corrispondente importo.
- 4.3.6 Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98. Entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello dell'avvenuta operazione la SGR provvede ad inviare al Partecipante una lettera di conferma.

4.4 RIMBORSO DELLE QUOTE

- 4.4.1 Oltre a quanto previsto dall'art. VI delle "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
- 4.4.2 La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte all'art. 4.1.6.
- 4.4.3 Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico a favore del richiedente ovvero a mezzo di assegno circolare non trasferibile all'ordine dello stesso. Il mezzo di pagamento del rimborso può essere inviato con plico assicurato, a spese del Partecipante, all'indirizzo indicato nella richiesta di rimborso. Per i Collocatori appartenenti al Gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" con i quali la SGR abbia stipulato apposite convenzioni, le somme rivenienti dal rimborso, potranno essere depositate sul conto dei medesimi Collocatori su espressa richiesta del sottoscrittore ovvero ai fini dell'assolvimento del pagamento di imposte dovute dal cliente, e non altrimenti assolte, connesse

alla partecipazione ai fondi (es. imposte di bollo). In tale ultimo caso, ferma restando la responsabilità della SGR nei confronti del cliente, quest'ultima impegna contrattualmente tali Soggetti collocatori, una volta detratto l'importo riferibile alle imposte sopra citate, a trasmettere al sottoscrittore le restanti somme rivenienti dal rimborso tempestivamente e comunque non oltre i termini indicati all'art. VI delle "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento.

- 4.4.4 Le richieste di rimborso inviate direttamente alla SGR dovranno pervenire alla medesima tramite lettera raccomandata A/R, al fine di consentire al sottoscrittore l'individuazione del giorno di ricezione presso la SGR. A tal fine si considera convenzionalmente ricevuta in giornata la domanda pervenuta alla SGR entro le ore 13,00.
- 4.4.5 In caso di richieste di rimborso dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi/Classe pervenute nello stesso giorno e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi l'importo di 250.000,00 Euro o lo 0,20% del valore complessivo netto del Fondo/Classe, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri Partecipanti ai fondi. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità dei fondi. Tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai sottoscrittore/sottoscrittori quote del fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
- 4.4.6 Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4.4.5 la SGR comunica ai Partecipanti interessati che ciò può comportare tempi di attuazione del rimborso più lunghi rispetto a quelli ordinari. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 4.4.7 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5, delle "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

4.5 RIMBORSI PROGRAMMATI

- 4.5.1 I Partecipanti che abbiano disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore possono richiedere che la SGR effettui un rimborso programmato di quote.
- 4.5.2 Il Partecipante può impartire istruzioni alla SGR indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a Euro 50,00;
 - la banca e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
- 4.5.3 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente; le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 4.5.4 In aggiunta alle modalità di pagamento di cui al precedente articolo 4.4.3, viene prevista la possibilità di utilizzare il piano di rimborso programmato per:
- a) il versamento delle rate relative ad un Programma di accumulazione finanziaria nei fondi gestiti dalla SGR, secondo le modalità e con applicazione delle spese a carico dei partecipanti con esclusione del diritto fisso relativo alle operazioni di passaggio fondi; in tale caso il partecipante dovrà indicare il fondo e il codice contratto relativi al Programma sul quale dovrà essere versato l'importo del rimborso, tale importo dovrà essere uguale o multiplo della rata mensile prevista dal Programma;
 - b) il versamento di importi relativi a contratti assicurativi o di investimento capitale, stipulati a proprio nome dal partecipante; in tale caso il pagamento verrà effettuato, previa apposita richiesta sottoscritta dal partecipante, a favore del soggetto giuridico con il quale il partecipante stesso ha stipulato il contratto.

- 4.5.5 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal Partecipante (ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore) e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
- 4.5.6 Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del Partecipante non raggiunga, nel giorno prestabilito per il rimborso, l'ammontare dell'importo programmato, la SGR, tenuto conto dei limiti previsti all'art. 4.5.2 terzo alinea, provvederà ad effettuare l'operazione richiesta nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
- 4.5.7 Il Partecipante può revocare la disposizione di rimborso programmato mediante comunicazione – da redigersi per iscritto – che deve pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il Partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti la decadenza dal piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, la SGR si riserva la facoltà di intendere revocata la disposizione di rimborso programmato, dandone comunicazione al Partecipante. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
- 4.5.8 E' fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
- 4.5.9 Le richieste di rimborso programmato possono avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità previste all'art. 4.1.6.
- 4.5.10 La lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento è inviata alla fine di ogni semestre solare.

5. DISPOSIZIONI EVENTUALI

- 5.1 Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero della stessa rimarrà invariato a Euro 5.
- 5.2 Nel caso in cui il valore unitario della quota del Fondo/Classe risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR può astenersi dal porre in essere le attività indicate all'art. V, comma 4, delle "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento.
- 5.3 In occasione del calcolo del valore della quota la SGR fa riferimento – per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto – ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla *soglia di irrilevanza dell'errore* (come definita al precedente punto 5.2), la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
- 7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte "B) Caratteristiche del prodotto".
- 8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11 L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
- 14 La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1 I certificati – di tipo nominativo – possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
- 2 Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- 4 Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 5 A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
- 6 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato nominativo all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III . ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1 L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2 Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV . SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V . VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

- 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare se emessi deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento.
- 6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura

di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

EURIZON CAPITAL S.G.R. S.p.A. – Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 – 20121 Milano, Italy